COMUNE DI FRATTAMINORE

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 6 MARZO 2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI - CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI CASA COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione adottata il 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale per mesi sei per l'epidemia COVID-19, comunemente detta CORONAVIRUS, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

Visto il DPCM del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con il quale sono state emanate nuove e ancora più drastiche misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, del 13 gennaio 2021, con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile 2021;

Visto il DPCM del 2 Marzo 2021 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato nella GURI n. 52 del 2.3.2021 che dispone, fra l'altro, al Capo V le misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa e che le Pubbliche Amministrazioni assicurino il lavoro agile nella percentuale più elevata possibile;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 5 Marzo 2021, recante le misure di contenimento del contagio nella Regione Campania e prevedente che, fermo restando quanto previsto dal DPCM 2.3.2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato DPCM 2.3.2021;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze della tutela della sanità pubblica;

Rilevato che è necessario disciplinare le modalità per gli accessi agli uffici della Casa Comunale, al fine di prevenire la diffusione del contagio e per consentire il lavoro agile nella maggiore misura possibile;

Visto l'art. 50, commi 5 e 7, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del richiamato art. 50 del D.lgs. N° 267/2000, per le motivazioni sopra riportate e che costituiscono parte integra

ORDINA

partire da lunedì **8 Marzo 2021** e per tutta la **durata delle restrizioni previste dalla zona rossa**, e comunque fino a nuova ordinanza sindacale, gli Uffici Comunali saranno chiusi al pubblico eccezion fatta per i servizi essenziali, ovvero:

- Ufficio di stato civile (esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte);
- Ufficio anagrafe/carte d'identità (esclusivamente previo appuntamento per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite o per le quali è stato già prenotato in precedenza l'appuntamento sia per il rinnovo che per il ritiro);
- Ufficio Protocollo (esclusivamente per gli atti in scadenza preferibilmente previo appuntamento);
- Le attività disposte dalle Autorità sovracomunali (ess. Tribunali) già programmate presso i Servizi Sociali;
- Le pubblicazioni di matrimonio e la celebrazione dei matrimoni civili già prenotati presso la casa comunale si svolgeranno alla sola presenza degli sposi e dei testimoni.
- Non sarà consentito l'accesso ad alcun parente né invitato;

Per ogni ulteriore disposizione si rinvia al DPCM 2.3.2021 e ai Provvedimenti emanati in materia dal Presidente della Giunta Regionale della Campania:

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune e il suo inserimento sull'home page del sito istituzionale nell'apposito spazio.

Il Corpo di Polizia Municipale, gli ufficiali e agenti delle Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che viene trasmessa alla Prefettura di Napoli, al Commissariato di P.S. di Frattamaggiore, al Comando Stazione Carabinieri di Frattamaggiore e alla Regione Campania.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e smi, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, etro il termine di 120 giorni ai sensi del DPR n. 1199/71 e smi.

IL SINDACO (Dr. Giuseppe Bencivenga)